

Citta' metropolitana di Torino

Comune di Campiglione Fenile. Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con Concessione Amministrativa trentennale di terreno comunale gravato da uso civico in Comune di Campiglione Fenile (TO) ad uso multiplo, irriguo e produttivo, al Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese. Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) secondo periodo art. 6 L.R. n. 29/2009 e s.m.i. [Prat. U.C. 178/24].

Documento allegato

ATTO N. DD 12

DEL 07/01/2025

Rep. di struttura DD-RA2 N. 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con Concessione Amministrativa trentennale di terreno comunale gravato da uso civico in Comune di Campiglione Fenile (TO), ad uso multiplo, al Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese. Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) secondo periodo art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. [Prat. U.C. 178/24].

Considerato che in sede di conferenza dei servizi tenutasi nel corso dell'anno 2020, volta ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Campiglione Fenile a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Pellice, ad uso plurimo, è emerso il coinvolgimento di terra civica tra le particelle coinvolte e pertanto, per la medesima, risulta necessario il rilascio di specifica autorizzazione in materia di usi civici;

Vista l'istanza del Comune di Campiglione Fenile (TO) tramite PEC in data 16.07.2024, identificata ai protocolli n. 4434 comunale e metropolitano n. 100936, con la quale il Sindaco del Comune di Campiglione Fenile ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla Concessione Amministrativa trentennale ad uso agricolo e di produzione di energia al Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, stante il parziale interessamento di area gravata da uso civico;

Richiamato il Decreto del Commissario per il Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del 16.05.1939, nel quale, tra le terre gravate dall'uso civico, sono elencate proprietà del demanio comunale site nel Comune di Campiglione Fenile, assegnate alla categoria "B";

Considerato che:

- tra le terre civiche risultano presenti le originarie particelle comunali identificate al C.T. Mappali 3 e 4 del Foglio 1 - Sez. Fenile, in Comune di Campiglione Fenile, aventi rispettivamente superficie pari a mq 593 e mq 400;
- per effetto degli intervenuti aggiornamenti catastali, tipi di frazionamento e/o fusioni con accorpamento, la precitata particella 4 ha mutato definitivamente l'identificativo catastale divenendo l'attuale mappale 3, di superficie complessiva pari a mq 18.530;
- la terra civica in argomento risulta essere interessata dalla realizzazione delle opere solo parzialmente e, più precisamente, come segue: Sez. B (Fenile) Foglio 1 Mappale 3/parte, mq 65;

Tenuto conto che l'Ufficio Usi Civici della CmTo ha avviato la procedura d'istruttoria nel mese di agosto 2024, rilevando alcune carenze documentali per le quali ha richiesto integrazioni attraverso PEC CmTo prot. n. 109498 del 02.08.2024;

Preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Campiglione Fenile in data 06.12.2024, tramite PEC, protocollo metropolitano n. 174250, e riscontrata da parte di questa Direzione la completezza della stessa, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016, si è concluso entro i termini di legge, e cioè dicembre 2024, il relativo iter istruttorio, con la definizione della Scheda e Relazione istruttoria della pratica U.C. 178/24, conservata agli atti;

Acquisita ed esaminata la documentazione pervenuta, e in particolare la Perizia di stima dei canoni di concessione pluriennale redatta, in data 31.10.2024, dal Geom. Silvio Giovanni Campagno, incaricato dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Campiglione Fenile con D.D. n. 207 del 23.10.2024, relativa all'immobile sito nel Comune di Campiglione Fenile, distinto al C.T. Sez. B quale Mappale 3 del Foglio 1, approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29.11.2024;

Considerato che:

- la Relazione peritale quantifica gli importi economici minimi per il canone concessorio annuale, da corrispondere per la durata dei trent'anni;
- l'elaborato specificatamente redatto dal Dott. For. A. Camusso dello Studio STA computa a livello economico-estimativo le opere da eseguire per l'eventuale piano di ripristino ambientale da attuare allo scadere della concessione;
- secondo la Relazione peritale la superficie complessiva interessata dalla realizzazione del nuovo canale in progetto è pari a mq 65 e mq 400 oggetto di diversa sistemazione a difesa spondale;

Preso atto dalla Relazione peritale, datata 31.10.2024:

- della quantificazione del canone annuo concessorio di € 185,15= [centottantacinque/15], ovvero se corrisposto anticipatamente nella somma complessiva di € 5.554,50= [cinquemilacinquecentocinquantaquattro/50] quale canone trentennale;
- del ristoro economico dovuto per la perdita dei frutti pendenti, relativo a mq 400, quantificato in € 162,00= [centosessantadue/00] per l'intero periodo dei trent'anni;
- della determinazione di € 3.629,02= [tremilaseicentoventinove/02], importo dovuto per il diritto di superficie, da corrispondere una tantum;
- che gli importi sopra periziati, se corrisposti annualmente e non anticipatamente per i trenta anni di concessione, saranno da adeguarsi secondo indicizzazione 100% ISTAT;
- che trattandosi di utilizzo plurimo, agricolo e di produzione di energia, non viene previsto alcun ristoro per il prelievo delle risorse naturali, in ragione del 6% dell'utile lordo dell'attività lucrativa;

Considerato che la Relazione peritale e la scheda istruttoria pratica U.C. 178/24 dettagliano specificatamente tutti i documenti prodotti dal Comune di Campiglione Fenile, tra i quali: Estratti di mappa catastale attuale e storica con localizzazione area d'intervento, Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 898 del 15.07.2024 rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Campiglione Fenile con allegazione di norme P.R.G.C., documentazione aerofotografica della zona d'intervento;

Dato atto che gli importi periziati e come sopra stabiliti risultano conformi agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa, alla luce di una disamina di legittimità secondo coefficienti e parametri economici Regionali applicati;

Tenuto conto che, relativamente alla particella 3 del Foglio 1 Sez. B (Fenile), trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di anni trenta della concessione, l'area coinvolta rimane comunque tutelata durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione trentennale, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario ex art. 25 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 per far sì che il mappale interessato sia riportato all'odierno stato di destinazione ante opera;

Dato atto che:

- l'articolo 25 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 2016 dispone, in caso di concessioni amministrative che possano determinare un depauperamento ambientale del terreno o cambio di destinazione d'uso, la predisposizione da parte del concessionario di idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stima del rispettivo valore e, altresì, fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;
- il menzionato Piano risulta tra gli elaborati presenti agli atti di questo Ufficio Usi Civici, unitamente a cronoprogramma attuativo per la realizzazione dei lavori necessari al ripristino dei luoghi ante opera quantificati in € 28.772,42= [ventottomilasettecentosettantadue/42], quale totale dei lavori da eseguirsi esclusivamente sulle terre civiche;

Considerato che:

- ex comma 2 lett. f) dell'articolo 26 del Regolamento Regionale n. 8/R del 27.06.2016, il Piano di ripristino risulta quale allegato tecnico;
- a garanzia del menzionato piano di ripristino, risulta necessario fornire idonea garanzia, in favore del Comune di Campiglione Fenile, mediante il versamento di una somma pari ad almeno € 9.590,81= [novemilacinquecentonovanta/81], corrispondente ad un terzo dell'importo complessivo dei lavori da eseguire sull'area civica;
- copia della ricevuta della predetta fideiussione bancaria, o altra forma equivalente, dell'importo sopra citato, ex articolo 25 D.P.G.R. n. 8/R, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio Usi Civici della Città metropolitana di Torino quanto prima, per la conservazione agli atti;

Visti:

- il C.D.U. in data 15.07.2024 con il quale il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Campiglione Fenile certifica che il terreno comunale Particella 3 del Foglio 1 Sez. B è inserito in zona agricola di tipo "E";
- la Dichiarazione resa dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunale in data 16.07.2024, con la quale attesta che il terreno sito in Campiglione Fenile, F. 1 Sez. "B" Fenile Mappale 3 non è assoggettato alla tutela del vincolo idrogeologico;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 5 della L.R. Piemonte n. 23/2015, al comma 3 lettera a) secondo periodo dell'articolo 6 della L.R. Piemonte n. 29/2009, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 della L.R. Piemonte n. 4 del 05.04.2018, e agli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016 e s.m.i., è la Città metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di concessioni ultradecennali, parere di competenza;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- la Legge 07/04/2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;
- l’articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell’articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitana in data 14.05.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visto l’obiettivo operativo cod. 0103Ob40 - Efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici, riportato nel DUP anno 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48/2023 del 05.12.2023 e successivi aggiornamenti;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il R.D. n. 332 del 16.02.1928;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, aggiornato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 04.08.2023;
- la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20.11.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07.09.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018;

- la Legge Regionale n. 15 del 09.07.2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di esprimere su istanza del Comune di Campiglione Fenile (TO), in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016 e s.m.i., parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con Concessione Amministrativa per anni trenta, a favore del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, con sede legale presso il Municipio, Piazza San Germano, 5 – 10060 Campiglione Fenile (TO), sul terreno sito nel Comune di Campiglione Fenile, gravato da uso civico e distinto al C.T. Sez. B (Fenile) Foglio 1 mappale 3/Parte per realizzare il nuovo canale in progetto ad uso multiplo, agricolo e produzione di energia;
2. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale del Geom. Silvio Giovanni Campagno, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di Campiglione Fenile n. 62 del 29.11.2024, la quale per la durata di anni trenta quantifica a carico del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese l'importo del canone concessorio annuale in € 185,15= [centottantacinque/15], ovvero se corrisposto anticipatamente nella somma complessiva, quale canone trentennale di € 5.554,50= [cinquemilacinquecentocinquantaquattro/50], secondo i criteri illustrati in premessa, con ricalcolo di adeguamento per l'aggiornamento ISTAT annuale se corrisposto annualmente;
3. Di dare altresì atto che il corrispettivo dovuto per la perdita dei frutti pendenti di mq 400 è quantificato in € 162,00= [centosessantadue/00] per l'intero periodo dei trent'anni, da adeguarsi secondo 100% ISTAT annuale se corrisposto annualmente, e per il diritto di superficie di mq 65 interessati dalla realizzazione del nuovo canale, da corrispondere una tantum, in € 3.629,02= [tremilaseicentoventinove/02];
4. Di dare atto che la Città metropolitana di Torino si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
5. Di disporre che il Comune di Campiglione Fenile (TO) utilizzi le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
6. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di anni trenta della Concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
7. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sul terreno in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la Concessione eventualmente rilasciata dal Comune di Campiglione Fenile dovrà essere revocata;
8. Di disporre che il Comune di Campiglione Fenile (TO), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del

Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016 e s.m.i., trasmetta alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi della Città Metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario, perfezionato ai sensi di legge a cura del Comune stesso, ottemperando all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzativo, entro il termine di trenta (30) giorni dall'esecutività dando atto, nello stesso, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del richiamato articolo 24 e della conformità al presente parere;

9. Di dare atto che, al termine o al decadere della Concessione in argomento, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune di Campiglione Fenile, nonché ripristinati a cura e spese del Concessionario, in ipotesi di inadempiente esecuzione dei dettami dello stipulato atto di Concessione Amministrativa;
10. Di dare altresì atto che il Concessionario, in applicazione dei dettami dell'art. 25 del R.R. n. 8/R del 27.06.2016 e s.m.i., dovrà stipulare fideiussione bancaria o altra forma di garanzia di importo pari ad almeno € 9.590,81= [novemilacinquecentonovanta/81] a favore del Comune di Campiglione Fenile, e che copia della ricevuta della predetta fideiussione bancaria, o altra forma equivalente, venga trasmessa alla scrivente Direzione;
11. Di disporre che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati dalla Città metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa da questa Direzione al competente Ufficio Usi Civici, Direzione della Giunta Regionale, Settore A1014C della Regione Piemonte;
12. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio online di questa Amministrazione all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio online del Comune di Campiglione Fenile (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
13. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
14. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla medesima data.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione indicata in calce.

Torino, 07/01/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli